

Avviso Pubblico

Contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e audiovisive in Campania

Risposte ai quesiti

1. Opere ammissibili

D.1.1) I progetti di opere audiovisive in fase di realizzazione, le cui attività di ripresa hanno avuto inizio in una data antecedente rispetto alla pubblicazione del bando o prima dell'arco temporale utile per la presentazione della domanda, possono ritenersi ammissibili?

R.1.1) In conformità con l'art. 6 del Regolamento UE n. 651/14 (citato nella normativa comunitaria di riferimento dell'Avviso), l'aiuto deve avere un effetto di incentivazione e pertanto **l'inizio delle attività deve avere luogo successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo**

D.1.2) L'Art. 4, comma 1-c, riguardante le opere ammissibili recita: "[...] e altra opera audiovisiva, anche seriale, realizzata per la diffusione *web* (a eccezione degli *spot* pubblicitari) [...]". Cosa si intende per "*spot* pubblicitario" e quanto è da considerarsi stringente tale definizione? In particolar modo si richiede se opere, anche seriali, di tipo misto (*branded content*) che siano cioè di carattere editoriale, narrativo, informativo e che dunque siano a tutti gli effetti prodotti di intrattenimento culturale, ma che abbiano comunque una forte connotazione commerciale in quanto legati a uno o più marchi commerciali, possano essere considerate ammissibili.

R.1.2) Il *branded content*, al pari di ogni altro tipo di opera realizzata dietro committenza e la cui realizzazione sia prioritariamente finalizzata alla promozione di uno o più marchi, servizi, luoghi o eventi, non è ammissibile, anche se di genere misto e frutto di creazione con uso di linguaggi tipici della narrazione filmica.

2. Requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti

D.2.1) All'articolo 5 comma 5 è prevista la possibilità che il soggetto richiedente sia un coproduttore o produttore esecutivo dell'opera, ma questo appare in contrasto con l'articolo 13 dove si legge "[...] i coproduttori o i produttori esecutivi dovranno effettuare la rendicontazione delle spese sostenute al produttore, soggetto richiedente, con le stesse regole a cui quest'ultimo è tenuto nei confronti della Regione Campania". Possono presentare la domanda un co-produttore con una quota minoritaria oppure un produttore esecutivo incaricato solo della parte italiana della realizzazione di un film?

R.2.1) La domanda può essere presentata anche da un co-produttore che detenga una quota di minoranza o dal produttore esecutivo, purché i rapporti con il produttore che detiene la quota di maggioranza siano regolati da contratti che attestino la legittimità della presentazione della domanda stessa. Si ricorda, inoltre, che tali contratti vanno allegati alla domanda. Qualora il progetto venga ammesso al finanziamento il soggetto richiedente dovrà garantire anche per conto degli altri soggetti coinvolti, pena la revoca del beneficio, il pieno adempimento degli obblighi del beneficiario, nel rispetto di tutto quanto previsto agli artt. 13 e 16.

D.2.2) La mia società è una ditta individuale ed è stata appena costituita. Posso comunque presentare la domanda anche se la società è attiva da meno di un anno?

R.2.2) Non sono previste limitazioni riguardo alla forma giuridica e il periodo di attività delle imprese. Si ribadisce tuttavia che alla data di presentazione dell'istanza, le imprese devono risultare iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio con codice ATECO 59.11 oppure 59.12, se le imprese hanno sede in Italia, oppure la classificazione equivalente NACE Rev. 2 59.11, se le imprese hanno sede in uno dei paesi dell'Unione Europea. Per quanto riguarda le associazioni culturali, tuttavia, va precisato che oltre ad avere tra gli scopi principali, riportati nello statuto, la realizzazione di prodotti audiovisivi, queste dovranno dimostrare di avere, nelle due annualità precedenti la presentazione della domanda, realizzato e diffuso una produzione audiovisiva.

D.2.3) Nel caso che il soggetto proponente sia il produttore esecutivo, come bisognerà comportarsi in relazione alla dichiarazione relativa al possesso della piena titolarità dei diritti di commercializzazione e sfruttamento della sceneggiatura, trattamento e soggetto (allegato 2 lettera a).

D.2.3) Nel caso il soggetto proponente sia produttore esecutivo o co-produttore di un'opera di cui non possieda piena titolarità in relazione ai diritti di commercializzazione e sfruttamento, dovrà esibire i contratti con il produttore/broadcaster, titolare dei diritti e ogni ulteriore documentazione utile ad attestare la legittimità della presentazione della domanda stessa. **Il soggetto richiedente dovrà garantire, pena la revoca del beneficio, anche per conto degli altri soggetti coinvolti ed anche nei confronti di futuri acquirenti e distributori, il pieno adempimento degli obblighi del beneficiario, nel rispetto di tutto quanto previsto agli artt. 13 e 16 dell'Avviso.**

D.2.4) E' possibile accedere ai finanziamenti per un film a carattere sociale presentato da un'associazione di promozione sociale che abbia, tra le sue varie attività e scopi, anche i seguenti riportati nello statuto: "...ideare e realizzare spettacoli mostre volte alla comunicazione di massa";....."aderire, realizzare e/o promuovere iniziative sociali, culturali a livello territoriale, nazionale, internazionale".

R.2.4) I requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti sono enunciati all'art. 5 commi 1 e 3. Per quanto attiene le associazioni, **la realizzazione di prodotti audiovisivi deve essere espressamente citata nello statuto fra gli scopi principali** ed è necessario comprovare lo svolgimento di tale attività in relazione ad opere realizzate e diffuse nell'arco delle due annualità precedenti.

D.2.5) La nostra società di produzione teatrale e cinematografica ha codice ATECO 90, pur avendo prodotto già lungometraggi e docufilm in collaborazione anche con il ministero e con RAI. Nell'oggetto sociale al punto 1) è specificata la seguente attività: curare la produzione e la distribuzione, sia in proprio che per conto di terzi, di spettacoli teatrali, cinematografici, radiotelevisivi e musicali. L'impresa, pertanto, può essere considerata un soggetto ammissibile?

R.2.5) No, è necessario che l'attività prevalente dell'impresa sia identificabile con il codice ATECO indicato all'art. 5 comma 1

3. Requisiti di ammissibilità

D.3.1) Sono produttore, autore della sceneggiatura e regista di un progetto che vorrei presentare. Ai fini del raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria, come posso quantificare il lavoro già svolto (soggetto e sceneggiatura, ricerca location) e quello da svolgere in qualità di regista, senza percepire retribuzione? Anche per le location conto di poter avere dei luoghi in gratuità oppure con delle sponsorizzazioni in natura (appartamenti, esercizi commerciali). Come vanno quantificati?

R.3.1) Ai fini del raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria, ed esclusivamente per questo fine, possono essere fatti valere sia i costi relativi alla scrittura e allo sviluppo del progetto già sostenuti che contributi in natura per prestazioni volontarie non retribuite, purché i costi già sostenuti siano documentati (con giustificativi e quietanze) e gli apporti in natura (es. prestazioni non retribuite) siano comunque attestati da documenti sottoscritti fra le parti (es. produttore /co-produttore da una parte e prestatore d'opera oppure fornitore di un bene/sponsor dall'altra). In tale documentazione il valore economico degli apporti, quantificato secondo un metodo di calcolo congruo con i valori di mercato, dovrà essere indicato in maniera chiara ed esplicita. Sull'argomento, va sottolineato che i contributi in natura e prestazioni non retribuite **non** saranno in ogni caso considerate spese ammissibili a fini del calcolo del contributo, mentre i costi relativi alla scrittura di soggetto e sceneggiatura e i costi di sviluppo, ivi compresi costi sostenuti per la ricerca di location, possono essere considerati ammissibili a partire dal 26 settembre 2016 (art. 9, comma 1.b).

D.3.2) Nella FAQ n° R.3.1, si precisa che il valore economico degli apporti in natura sia quantificabile "secondo un metodo di calcolo congruo con i valori di mercato" e sia "indicato in maniera chiara ed esplicita". Si richiede di chiarire meglio questo riferimento, indicando concretamente gli strumenti di supporto al calcolo di tale valore (curricula, relazione illustrativa di accompagnamento). Gli apporti in natura devono essere dimostrati in sede di rendiconto o in sede di presentazione dell'istanza?

R.3.2) Gli apporti in natura, ove presenti, devono essere dichiarati e quantificati in sede di presentazione della domanda con documentazione allegata al piano finanziario se fatti valere ai fini del raggiungimento della copertura finanziaria minima richiesta. Gli apporti in natura, tuttavia, non sono considerati spese ammissibili ai fini del calcolo del contributo. Per quanto riguarda le attestazioni da produrre in relazione alla congruità con i valori di mercato, queste dipenderanno da quali apporti vengono considerati. Ad esempio, se si tratta di prestazione d'opera di un componente della troupe o del cast artistico, va indicato il compenso previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per la categoria, mentre l'importo del cachet di artisti dovrà essere certificato dall'artista/agenzia che lo rappresenta. Se si tratta di stanze di hotel offerte per il soggiorno della

troupe in sponsorizzazione, andrà indicato l'importo delle tariffe applicate a quella tipologia di camera e in quella stagione dalla struttura alberghiera, attestata da listino prezzi ufficiale, tenendo conto di eventuali offerte e/o promozioni. In ogni caso l'entità del contributo in natura deve essere misurato in coerenza con il costo complessivo del progetto ed essere attestato da documenti sottoscritti fra le parti (es. produttore/co-produttore da una parte e prestatore d'opera oppure fornitore di un bene/sponsor dall'altra).

D.3.3) Ai sensi dell'art. 4, comma 2-b, relativamente ai costi e apporti valevoli ai fini del raggiungimento della soglia minima finanziabile, si richiede se si possano annoverare tra gli apporti in natura le attrezzature e macchinari di proprietà della società proponente quantificandone il costo di noleggio per le giornate di fabbisogno del progetto.

R.3.3) Per il raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria possono essere fatti valere sia beni mobili che beni immobili. Nel caso di attrezzature il riferimento di costo deve essere quello relativo al noleggio delle attrezzature, per il periodo di utilizzo riferito al progetto. Il riferimento ai valori di mercato può essere dato da un listino tariffe di noleggio e/o da preventivi.

D.3.3) L'apporto diretto del produttore per la copertura finanziaria del film da cosa deve essere dimostrato? Basta un'autocertificazione?

R.3.3) Sia per l'apporto diretto del produttore che per gli eventuali apporti diretti di co-produttori e/o terzi finanziatori, qualora questi concorrano al raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria, è necessario produrre le attestazioni bancarie che dimostrino l'effettiva disponibilità degli importi dichiarati, anche sotto forma di affidamenti o anticipazioni garantite. Tali attestazioni vanno allegate al piano finanziario (si veda art. 10, comma 3, lettera o) dell'Avviso).

D.3.4) La richiesta di attestazione bancaria vale anche per il co-produttore?

R.3.4) Sì, anche per gli apporti diretti di co-produttori e/o terzi finanziatori, qualora questi concorrano al raggiungimento della soglia minima di copertura finanziaria, è necessario produrre le attestazioni bancarie che dimostrino l'effettiva disponibilità degli importi dichiarati, anche sotto forma di affidamenti o anticipazioni garantite. Nel caso che l'apporto provenga da un co-produttore estero che abbia richiesto per il progetto oggetto di domanda un contributo pubblico e/o agevolazione fiscale nel paese di provenienza e/o altri finanziamenti, occorrerà allegare la relativa documentazione. Tali attestazioni vanno allegate al piano finanziario (si veda art. 10, comma 3, lettera o) dell'Avviso).

D.3.5) Se la copertura finanziaria è garantita da commesse o pre-acquisto diritti televisivi, è necessario richiedere al broadcaster un'attestazione bancaria?

R.3.5) No, nel caso che gli apporti derivino dal pre-acquisto di diritti o appalti da parte di un broadcaster l'attestazione bancaria non è necessaria, a patto che nel relativo contratto che si dovrà allegare alla domanda, siano esplicitamente indicati l'importo da corrispondere e gli obblighi del committente o dell'acquirente dei diritti.

D.3.6) Il numero minimo di giornate di lavorazione in Campania è riferito alle sole attività di ripresa o anche alle giornate di preparazione?

R.3.6) Sia preparazione che riprese, purché si tratti di attività lavorative continuative, opportunamente documentate, per almeno 6 giorni consecutivi.

D.3.7) Fra i requisiti di ammissibilità per la categoria Film si dice che il progetto per essere ammissibile deve essere oggetto di un contratto di distribuzione. Si può ammettere un progetto per il quale la società di produzione cura anche la distribuzione?

R.3.7) Sì se questa società ha come oggetto di attività anche la distribuzione e svolga entrambe le attività regolarmente.

D.3.8) Nell'art 10 comma 3 punto o) del bando viene detto che, se nella copertura finanziaria minima è incluso il tax credit, è necessario allegare la domanda di tax credit. Cosa succede visto che al momento le domande sono sospese in attesa dei nuovi decreti attuativi della Legge cinema nazionale?

R.3.8) E' necessario allegare la domanda, completa di numero di protocollo, inviata alla D.G. Cinema del MIBACT (art. 10, comma 3 lettera o dell'Avviso). Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge 14 novembre 2016 n. 220 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", bisognerà necessariamente fare

riferimento alle disposizioni di legge vigenti come disposto dalla circolare ministeriale scaricabile dal sito della Direzione Generale Cinema del Mibact (vedi link).

<http://www.cinema.beniculturali.it/Notizie/4257/66/avviso-agli-utenti-per-l-entrata-in-vigore-della-nuova-legge-cinema-%E2%80%9Cd-disciplina-del-cinema-e-dell-audiovisivo%E2%80%9D-legge-14-novembre-2016-n-220/>

D.3.9.) In relazione alle agevolazioni fiscali, tax credit interno e tax credit esterno, la normativa applicabile, fino all'approvazione dei decreti attuativi, vincola i produttori a percentuali più basse di quelle che verranno riconosciute a seguito dell'approvazione dei decreti, inoltre il Ministero invita a non presentare nuove istanze, fino all'approvazione dei decreti, se non per ragioni urgenti e indifferibili. Alla luce di ciò chiediamo se sia possibile, in questa fase transitoria, presentare la domanda di accesso al contributo regionale, indicando nel piano finanziario (allegato 6) la percentuale attesa dal tax credit senza necessità di allegare l'istanza del tax credit, ferma restando l'integrazione con tutta la documentazione attestante la domanda al Ministero completa di numero di protocollo, da effettuare non appena verrà emanato il decreto.

D.3.9) Le procedure di cui agli artt. 10, 11 e 12 dell'Avviso non prevedono la possibilità di invio di integrazioni successive alla data di presentazione della domanda. Pertanto si ribadisce che, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della Legge 14 novembre 2016 n. 220 "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", occorre necessariamente fare riferimento alla normativa attualmente vigente.

D.3.10) Si chiedono chiarimenti in merito alle possibili azioni da intraprendere a seguito della presentazione della modulistica ministeriale per l'ottenimento dell'eleggibilità culturale relativa al tax credit interno con percentuale approvata del 15% dallo stesso ministero (Mibact).

D.3.10) L'istanza già presentata al Mibact - secondo la normativa ancora vigente che riconosce la percentuale di agevolazione nella misura del 15% - dovrà essere allegata, completa di numero di protocollo, al piano finanziario (allegato 6). In tal caso, nel piano finanziario andrà riportata la percentuale approvata del 15%. **Nell'eventualità che a seguito dell'entrata in vigore dei decreti attuativi il soggetto proponente ottenga un incremento del beneficio fiscale, tramite successive integrazioni e/o correzioni all'istanza già presentata al Mibact, il soggetto proponente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione Campania - come indicato all'art. 11 comma 4 dell'Avviso in merito alle eventuali variazioni sulle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda - per la necessaria verifica del rispetto del limite massimo consentito per il cumulo di aiuti.**

4. Cumulo di domande

D.4.1) Se come produttore ho presentato una domanda in cui ho indicato un'altra società come co-produttore del progetto, il mio co-produttore può a sua volta presentare domanda per un altro progetto?

R.4.1) Sì. L'importante è che si tratti di due diversi progetti e che il soggetto richiedente sia chiaramente diverso.

5. Limiti del contributo

D.5.1) All'articolo 7, dove si parla degli incrementi previsti sui limiti del contributo, per coproduzioni a cui partecipi almeno un altro Stato membro dell'UE, si intende una produzione cui partecipa lo Stato nel senso dell'istituzione per esempio la Repubblica Federale Tedesca?

R.5.1) No, si intende una co-produzione con una società con sede in uno stato membro dell'Unione Europea.

6. Cumulo di aiuti

D.6.1) Il limite del cumulo di aiuti del 50% a valere sulle spese ammissibili si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa ammissibile per aiuti di Stato in generale e su tutto il budget del film o si riferisce alle sole spese ammissibili per i contributi erogati dalla Regione Campania, cioè alle spese sostenute in Campania?

R.6.1) Ai sensi del regolamento UE 651/14, art. 54, il limite si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa ammissibile nell'ambito del bilancio totale di produzione.

D.6.2) Per il calcolo del cumulo di aiuti bisogna considerare anche il tax credit esterno o solo il tax credit interno?

R.6.2) Alla determinazione del limite massimo del cumulo di aiuti concorrono sia il tax credit interno che il tax credit esterno. Allo stesso non concorrono gli apporti del terzo finanziatore.

D.6.3) Il contributo di un altro fondo regionale è un aiuto di stato, pur non essendo di provenienza statale?

D.6.3) Sì anche i fondi regionali si configurano come aiuti di stato. Al cumulo di aiuti per un medesimo progetto e per la medesima tipologia di spese ammissibili - in questo caso spese per lo sviluppo, produzione e post-produzione dell'opera - concorrono tutti i contributi pubblici e agevolazioni fiscali percepiti in Italia o in un altro stato membro dell'Unione Europea,

D.6.4) Nella dichiarazione sul cumulo di aiuti dell'allegato 3, si richiede di indicare se si sono ricevuti altri aiuti di stato per lo stesso progetto. Bisogna indicare anche contributi che sono stati richiesti, ma per i quali non si conosce ancora l'esito della domanda?

D.6.4) No, la dichiarazione si riferisce a contributi già riconosciuti a valere sulla stessa opera e la stessa tipologia di spese ammissibili, anche se ancora non erogati. Tuttavia, nel caso un contributo richiesto venga assegnato in una data successiva alla presentazione della domanda trasmessa alla Regione Campania, **il soggetto beneficiario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla Regione Campania - come indicato all'art. 11 comma 4 dell'Avviso in merito alle eventuali variazioni sulle dichiarazioni rese all'atto della presentazione della domanda - per la necessaria verifica del rispetto del limite massimo consentito per il cumulo di aiuti.**

7. Spese ammissibili

D.7.1) All'art. 9 comma 6 dell'Avviso è scritto che “non sono ammissibili le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa/associazione richiedente”. Come sono da considerare, allora, i compensi per i soci delle cooperative?

R.7.1) Le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci e da coloro che rivestono cariche sociali non sono considerate ammissibili se si riferiscono alla gestione ordinaria dell'impresa richiedente, ivi comprese le cooperative. Sono considerati ammissibili, invece, i compensi riferiti a prestazioni d'opera dei soci delle cooperative che risiedono in Campania e non ricoprono cariche sociali, per le quali ricevono un compenso, solo se riferibili all'opera per cui si richiede l'agevolazione e possono essere giustificate da buste paga con oneri ex-ENPALS o da fattura. Non sono ammissibili, invece, prestazioni per cariche sociali con oneri a carico della gestione ordinaria INPS (quali ad esempio: compenso per Presidente, compenso per il socio amministratore, etc).

D.7.2) Ad ulteriore chiarimento della FAQ n. 7.1 relativa all'Art. 9 comma 6, non risulta ancora chiaro se i soci delle cooperative che ricoprono cariche sociali, per le quali tuttavia non percepiscano alcun compenso, possano vedere riconosciuti come ammissibili i propri compensi relativi a prestazioni d'opera relative al progetto di cui si richiede l'agevolazione.

D.7.3) Ad ulteriore precisazione della risposta n. 7.1, si ritiene ammissibile il compenso di un soggetto che eroga una prestazione lavorativa rispetto al progetto per il quale si chiede il finanziamento, pur ricoprendo, all'interno di una società cooperativa una carica sociale, il cui eventuale compenso è distinto e non verrà rendicontato a valere sul progetto. Si chiede conferma circa la corretta interpretazione.

R.7.2 e 7.3) Il compenso per una prestazione d'opera relativa al progetto è considerato un costo ammissibile anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata da un socio della cooperativa ed anche nel caso che il socio ricopra una carica sociale, purché tale compenso sia direttamente ed esclusivamente imputabile allo sviluppo e/o realizzazione dell'opera per cui è richiesto il finanziamento. Come già esposto tali compensi devono essere giustificati da busta paga con oneri ex-ENPALS o da fattura e devono essere riferiti esclusivamente alla prestazione d'opera effettuata per il progetto. In nessun caso, tuttavia, è ammissibile un compenso percepito per la titolarità di una carica sociale, neanche per un'eventuale quota parte relativa al periodo di tempo impiegato nel progetto.

D.7.4). All'art. 9 comma 2 lettera b, si specifica che sono considerate ammissibili le spese relative a forniture di beni e servizi da parte di imprese "residenti in Campania ai fini fiscali". Significa che fra le spese ammissibili non possano figurare costi sostenuti per forniture da parte di aziende nazionali o multinazionali con punti vendita in Campania (es. acquisto abbigliamento e accessori presso i magazzini OVS, oppure soggiorno troupe presso strutture alberghiere di catene nazionali e internazionali quali Una Hotels, Accor, Exe Hotels, Holiday Inn)?

R.7.4) Le spese relative a forniture di beni e servizi sono considerate ammissibili se sostenute in territorio campano, anche qualora il fornitore appartenga a un gruppo o azienda con sede legale fuori dalla Campania purché l'attività oggetto di impresa (es. vendita al dettaglio, ricezione alberghiera etc.) sia esercitata in maniera continuativa nel territorio della regione Campania presso una sede operativa o punto vendita locale. Sul punto si richiama la normativa nazionale (artt. 5 e 73 TUIR) in base alla quale la residenza fiscale di una società è data alternativamente da una delle seguenti condizioni: a) sede legale; b) sede amministrativa; c) sede operativa, intesa come il luogo dove vengono svolte le attività della società sotto un profilo sostanziale e in maniera continuativa. Pertanto, saranno ammissibili le spese sostenute nei confronti di qualsiasi stabile punto vendita/sede operativa situata in territorio campano, anche se facenti parte di catene/gruppi aziendali/holding aventi sede all'estero o comunque fuori dalla Campania.

D.7.5) Il compenso per il produttore esecutivo è considerato come spesa ammissibile?

R.7.5) Sì, se il compenso è riconosciuto per la prestazione, direttamente riconducibile al progetto oggetto di domanda, di un professionista o di un'impresa residente in Campania ai fini fiscali.

8. Presentazione della domanda

D.8.1) Tra la documentazione richiesta, all'articolo 10 comma 3 lettera "i" si fa riferimento a: "copia dei contratti e degli incarichi conferiti e accettati, anche in forma opzionale, in relazione al cast artistico e tecnico presentato". E' necessario stipulare dei contratti con il cast già nella fase di presentazione della domanda? Qualora il film non venisse finanziato o ci fossero problemi di ritardi e posticipazioni, il contratto firmato sarebbe comunque vincolante. Quindi, non basta una lettera di impegno firmata da ambo le parti per la data prevista e il ruolo relativo al cast tecnico e artistico?

R.8.1) Si possono allegare lettere di impegno firmate da ambo le parti purché l'impegno sia chiaramente riferito al progetto e al periodo di realizzazione dichiarato nella domanda, dunque se non proprio vincolanti in senso contrattuale, gli impegni devono essere manifestamente veritieri, espliciti e attendibili. Pur non essendo un requisito di ammissibilità, il possesso di contratti già stipulati, la composizione del cast e della troupe è oggetto di valutazione, sia in relazione al criterio della qualità artistica e tecnica del progetto che in relazione all'impatto economico ed occupazionale che si può evincere in base alla residenza in Campania degli artisti e professionisti coinvolti (vedi allegato 7). Per queste valutazioni, finalizzate all'attribuzione di un punteggio, è necessario avere informazioni quanto più possibile precise sulla composizione del cast e della troupe, dati che sono necessari anche ai fini della determinazione del preventivo di spesa in Campania (vedi allegato 4) e dunque alla determinazione dell'ammontare del contributo in percentuale sulle spese ammissibili.

D.8.2) Per una lunga serialità è possibile che al momento della presentazione della domanda che non siano ancora disponibili le sceneggiature di tutti gli episodi perché ancora in fase di scrittura o revisione. E' possibile presentare solo le sceneggiature che siano già state ultimate?

R.8.2) Per le lunghe serialità potranno essere presentati soggetto di serie, bibbia letteraria, trattamento di tutti gli episodi che compongono la serie e la sceneggiatura definitiva di almeno uno degli episodi.

D.8.3) In caso di co-produzioni internazionali, la sceneggiatura ed il soggetto e la documentazione relativa a contratti, lettere di impegno, profili delle società e curricula devono essere tradotti in italiano? Questo comporterebbe elevati costi di traduzione se gli originali sono in una lingua diversa.

R.8.3) I documenti in lingua non italiana devono essere presentati con traduzione in italiano o in inglese. La modulistica deve essere comunque compilata in lingua italiana, una traduzione della modulistica in lingua inglese è comunque disponibile come riferimento riguardo i contenuti richiesti.

D.8.4) Ai sensi dell'art 5 comma 4 il DURC deve essere consegnato (o l'ente pubblico verifica *online* la regolarità del DURC) contestualmente alla presentazione dell'istanza o solo in caso di assegnazione del contributo?

R.8.4) Al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fornisce alla Regione Campania i dati per effettuare la verifica *online* nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato 2). Tale requisito di ammissibilità deve essere mantenuto per tutta la durata del progetto e fino all'erogazione del saldo del contributo.

D.8.5) Il file di riepilogo costi è in pdf. E' possibile scaricare un modello editabile in excel e modificabile, eliminando voci non di competenza, senza che ne venga compromessa l'ammissibilità, per esempio nel caso di documentari o short, laddove le voci di costo sono assai ridotte?

R.8.5) I file modificabili di tutti gli allegati sono già stati resi disponibili a partire dal 6 febbraio scorso ai seguenti link <http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-turismo-e-cultura> e <http://www.ferc.it/bandi.html>. Per quanto riguarda i file excel relativi al riepilogo dei costi (allegato 4) ed elenco cast artistico e troupe (allegato 7) è possibile eliminare righe non necessarie o aggiungere altre righe in rapporto alle specifiche esigenze.

D.8.6) Con riferimento all'art 10 comma 2 e all'art 11 comma 1, la firma digitale deve essere apposta su tutti i documenti dell'istanza, quindi anche su tutti gli allegati (che devono diventare tutti pdf non modificabili?) oppure solo sull'istanza principale? E' necessario apporre la firma autografa anche ad altri allegati come la sceneggiatura, trattamento, curriculum, company profile, piano di lavorazione?

R.8.6) La firma digitale è prescritta, a pena di esclusione, solo sull'istanza di contributo (application form). La firma autografa del legale rappresentante deve essere apposta in calce alla domanda e - ove richiesto - in calce agli allegati. Non è necessario apporre la firma autografa del legale rappresentante ad altri allegati come la sceneggiatura, trattamento, curriculum, company profile, piano di lavorazione. La domanda e i relativi allegati devono essere trasmessi in formato pdf non modificabile (art. 10 comma 2), salvati in bassa risoluzione.

D.8.7) Per le società la visura camerale da inviare deve essere aggiornata a quale data in relazione all'istanza?

R.8.7) La visura camerale deve essere aggiornata alle eventuali modifiche avvenute sulle caratteristiche e sulla struttura dell'impresa e deve riportare, pertanto, le informazioni legali dell'impresa e le principali informazioni economiche e amministrative aggiornate tra cui: dati anagrafici, codice fiscale, natura giuridica, data di costituzione, attività svolta, cariche amministrative, organi sociali, unità locali.

D.8.8) E' stato stabilito un peso massimo in termini di MB dei documenti da allegare alla domanda o del peso totale dell'istanza da inviare via pec?

R.8.8) Le domande devono essere inviate in formato pdf non modificabile. Per eventuali foto e filmati devono essere indicati i relativi link (art. 10 co. 3 lett. c)), con scadenza di permanenza di almeno 120 giorni.

D.8.9) Nella compilazione del piano finanziario, come va indicato il contributo atteso dalla Regione Campania?

R.8.9) Il contributo atteso va indicato come per l'importo complessivo spettante ad un progetto che abbia ottenuto il punteggio di 60 su 100 - punteggio minimo per il raggiungimento della soglia di finanziabilità - e secondo i limiti percentuali e massimali stabiliti all'articolo 7 dell'Avviso.

D.8.10) All'art. 10 comma 3 si dà l'elenco di tutte la documentazione da allegare alla domanda "pena la non ammissibilità" fra cui "copia dei contratti, dei deal memo o delle lettere di impegno con società italiane e internazionali per la distribuzione dell'opera..." (lettera j dell'elenco), però all'art. 4 (opere ammissibili) si specifica che la presenza di un contratto di distribuzione è un requisito di ammissibilità solo per le opere presentate nella categoria Film. Per un progetto presentato nella categoria Doc la domanda può comunque essere accettata anche in assenza di questi allegati?

R.8.10) Sì. Fermo restando il requisito di ammissibilità che prescrive la presenza di un accordo di distribuzione per le opere presentate nella categoria Film, per quanto concerne i progetti presentati nella categoria Doc e i progetti presentati nella categoria Short/Web i contratti di distribuzione dovranno essere allegati solo se presenti.

D.8.11) Nel riepilogo dei costi (allegato 4), vanno inseriti solo i costi sostenuti in Campania?

R.8.11) No, per ogni voce di costo andrà inserito il totale e la parte di esso sostenuta in Campania nell'apposita colonna. Per ogni singola voce, i costi sostenuti in Campania potranno naturalmente essere equivalenti al totale

già indicato per la voce di costo, oppure la quota parte del totale. Qualora per una voce di costo non si preveda alcuna spesa in Campania, andrà inserito solo il totale per quella voce, lasciando vuota la cella relativa alla spesa in Campania.

D.8.12) Oltre a compilare il riepilogo dei costi (allegato 4), bisogna compilare anche l'elenco delle spese ammissibili (allegato 5)?

R.8.12) No, l'elenco delle spese ammissibili (allegato 5) va semplicemente firmato dal legale rappresentante del soggetto richiedente "per presa visione".

9. Criteri e intensità del contributo

D.9.1) Nella griglia di valutazione dei progetti si riconosce una premialità di punteggio agli accordi di co-produzione e/o contratti di produzione esecutiva stipulati con imprese campane. Questa premialità vale solo nel caso che il soggetto proponente sia un'impresa con sede fuori dalla Campania?

R.9.1) Sussistendone le condizioni, l'attribuzione di tale punteggio, con il quale si intende incentivare l'attivazione di tutte le componenti della filiera produttiva di professionisti ed aziende campane, prescinde dalla sede del soggetto proponente.

D.9.2) Nella griglia di valutazione al punto 4 si assegna un punteggio per visibilità e qualità della strategia di distribuzione. Posto che per le categorie Doc e Short/Web i progetti possono concorrere anche se non sono ancora presenti accordi di distribuzione, in che modo viene valutata la strategia e sulla base di quale documentazione?

R.9.2) Nel caso non siano presenti accordi di distribuzione, per le categorie Doc e Short/Web, il soggetto proponente potrà descrivere nelle note del produttore la strategia, la sua efficacia in relazione al genere/formato e la sua diversificazione dei canali di diffusione in relazione al target di pubblico. Si potrà fare riferimento alla partecipazione a festival, eventi di mercato (pitch, forum, screenings), e/o utilizzo di propri canali di diffusione web con indicazione numero di visualizzazioni. Potranno inoltre essere allegate lettere di interesse, inviti a partecipare a festival, o altra documentazione utile a corroborare la strategia descritta.

10. Finanziamento dei progetti, modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

D.10.1) In relazione all'articolo 13 comma 6 e all'ammissibilità a rendiconto delle spese sostenute da coproduttori o produttori esecutivi, diversi dal soggetto richiedente, è possibile che la documentazione giustificativa di tali spese sia intestata al co-produttore, ad esempio nel caso in cui il soggetto richiedente e i co-produttori partecipino insieme a dei sopralluoghi in Campania e ciascuno si faccia carico separatamente delle proprie spese di viaggio e soggiorno?

R.10.1) Sì. Le spese eventualmente sostenute da soggetti diversi dal richiedente in qualità di co-produttori o produttori esecutivi, devono comunque essere chiaramente imputabili all'opera ed essere documentate da giustificativi quietanzati. Al riguardo si ribadisce che il rapporto tra tali soggetti dovrà essere regolato da contratto e che per la corretta rendicontazione i coproduttori o i produttori esecutivi dovranno rendicontare le spese sostenute al soggetto richiedente, con le stesse regole a cui quest'ultimo è tenuto nei confronti della Regione Campania.

D.10.2) Abbiamo in sviluppo un film che vorremmo girare in Aprile in Campania. Vorremmo sapere se spediamo la domanda i primi di marzo quando possiamo avere una risposta definitiva?

R.10.2) I tempi dell'istruttoria indicati nell'Avviso all'art. 12 comma 3 e comma 7 si concludono entro 60 giorni dalla trasmissione della domanda per la verifica formale e la successiva valutazione di merito da parte della Commissione si conclude entro 60 giorni dal termine della procedura istruttoria formale, per complessivi 120 giorni dalla data di trasmissione della domanda.

Per quanto riguarda i tempi di erogazione del contributo, una volta che sia stata notificata l'ammissione del progetto al contributo, dopo la sottoscrizione della prevista convenzione, il beneficiario potrà richiedere un anticipo del 50% del contributo dietro presentazione di un'apposita polizza fideiussoria. Il saldo del restante 50% (oppure

l'intero contributo in caso non sia stato richiesto l'anticipo) sarà corrisposto dopo il completamento del progetto e a seguito della presentazione di una dettagliata rendicontazione dei costi.

D.10.3) Ai fini della rendicontazione viene considerata valida, e con che tipo di documentazione, tra le spese ammissibili, la paga del personale dipendente del soggetto proponente incaricato con un incarico di servizio del datore di lavoro per un ruolo e periodo determinato sul progetto per cui si richiede il contributo?

R.10.3) Le spese relative a prestazioni effettuate da personale dipendente, se riferite alla gestione ordinaria dell'impresa/associazione richiedente possono essere considerate ammissibili nell'ambito delle spese generali nei limiti stabiliti all'art. 9 comma 4 per l'ammissibilità di questa voce di costo. Al riguardo si ribadisce che le "spese generali" sono considerate ammissibili fino alla misura massima del 5% sul totale di questa voce di costo. Nel caso in cui il personale dipendente sia destinatario di incarichi che assegnano un ruolo nel progetto oggetto della domanda, possono considerarsi ammissibili i compensi riferiti a incarichi/prestazioni d'opera per la quota parte relativa al periodo di tempo impiegato nel progetto. Tali spese sono ammissibili solo se riferibili all'opera per cui si richiede l'agevolazione e devono essere giustificate da buste paga.

D.10.4) A norma dell'art. 13 comma 6, le spese realizzate dal coproduttore vanno rendicontate al produttore. Tuttavia le medesime si dovranno inserire in un unico file di rendiconto analitico delle spese sostenute dal proponente? Ciò deve avvenire a fronte della presentazione di una nota spese corredata dei documenti di spesa da parte del coproduttore?

R.10.4) Le spese da rendicontare vanno tutte inserite nel file del rendiconto analitico. Il coproduttore pertanto dovrà fornire al soggetto richiedente la documentazione giustificativa e le quietanze dei pagamenti di ogni singola spesa eventualmente sostenuta i cui estremi vanno inseriti nel file del rendiconto analitico.